

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

sui ricorsi presentati dall'Avvocato [RICORRENTE] del Foro di Bologna rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Bologna rappresentata da se stessa ed elettivamente domiciliata in [OMISSIS] e presso il Suo studio legale alla via [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna del 13.06.2018, depositata il giorno 17.12.2018, con la quale veniva irrogata ad entrambi la sanzione disciplinare

dell'avvertimento;

per i ricorrenti nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Collegio, sentito il P.G. che non si oppone, dispone la riunione del procedimento RG 115/19 con il provvedimento RG 116/19.

Il Consigliere relatore avv. Demetrio Rivellino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

FATTO

Il CDD di Bologna celebrava procedimento disciplinare a carico degli Avv.ti [AAA] e [RICORRENTE] incolpati dei seguenti addebiti:

“ Per aver violato i doveri di competenza (art 12 cod. prev. a art 14 attuale) il dovere di colleganza (art 22 co. Prev. e art 39 attuale) ed in generale i doveri di probità e decoro (art 5 cod. prev. e art 9 attuale) e lealtà e correttezza (art 6 cod. prev. e art 9 co. attuale), avendo predisposto e depositato ricorso per cassazione avverso sentenza penale di condanna pur non essendo iscritti all'Albo Speciale dei Cassazionisti ed apponendo in calce allo stesso ricorso la sottoscrizione apocriфа del Collega Avv. [BBB], contraffacendo la carta intestata di quest'ultimo. In Rimini in epoca antecedente e prossima al 22 giugno 2012.”

La vicenda trae origine da un esposto dell'Avv. [CCC] indirizzato al CDD di Bologna, e pervenuto al COA di Bologna il 3 febbraio 2015. L'esponente, premettendo di aver svolto le funzioni di Giudice di Pace a Rimini nel quadriennio 2003/2007, riferiva che a seguito della querela del Signor [DDD] ed il procedimento penale instauratosi, non veniva riconfermato nella citata carica. Aggiungeva l'Avv. [CCC], che il procedimento penale a suo carico veniva archiviato per ben due volte; nel 2006 e, a seguito di proposizione di successiva querela, nel 2012. Tuttavia, il Signor [DDD], assistito dall'Avv. [AAA], proponeva opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM nel 2012; si instaurava il relativo procedimento in camera di consiglio, definito con ordinanza di archiviazione, successivamente impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. Leggendo il ricorso proposto in Cassazione l'Avv. [CCC] si avvedeva che il [DDD] era difeso dal collega Avv. [BBB] con il quale aveva nel passato intrattenuto rapporti professionali improntati alla reciproca stima. Ciò suscitava in lui perplessità, in quanto si sarebbe aspettato un preventivo contatto, Pertanto, decideva di chiedere spiegazioni al collega [BBB], il quale gli riferiva di essere all'oscuro di tutto, di non conoscere il Signor [DDD] ma che da qualche anno aveva dato la sua disponibilità a sottoscrivere ricorsi per Cassazione redatti dall'Avv. [RICORRENTE], non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ed ipotizzava

che ciò fosse accaduto anche nel caso riferito dall'Avv. [CCC]. Quest'ultimo allegava all'esposto atto di querela, ravvisando ipotesi di falso in scrittura privata.

Il CDD di Bologna deliberava la citazione a giudizio degli incolpati e in sede dibattimentale venivano escussi testimoni e acquisita documentazione.

All'esito, il CDD di Bologna adottava la decisione oggi impugnata, con la quale applicava agli incolpati la sanzione dell'avvertimento.

Il CDD traeva il suo convincimento sia dall'audizione dei testimoni e sia dall'esame della documentazione acquisita, evidenziando che il fatto fosse stato consapevolmente commesso dagli incolpati Avv.ti [AAA] e [RICORRENTE]. Più in particolare doveva ritenersi che il Signor [DDD] fosse cliente dell'Avv. [AAA], collega di Studio dell'Avv. [RICORRENTE] e che quest'ultimo utilizzava il collega [BBB] per la predisposizione dei ricorsi per Cassazione, non essendo abilitato a difendere innanzi alle Magistrature Superiori. L'Avv. [AAA], collega di Studio dell'Avv. [RICORRENTE], non essendo anch'essa abilitata a difendere innanzi alle Magistrature Superiori, e conoscendo la prassi invalsa tra l'Avv. [RICORRENTE] e l'Avv. [BBB], predisponendo il ricorso su carta intestata dell'Avv. [BBB], mentre l'Avv. [RICORRENTE] apponeva la firma apocrifa. Il CDD confermava tale ricostruzione anche sulla base delle dichiarazioni rese dagli incolpati dinanzi ai Carabinieri di Rimini in data 4.9.2013, nonché in forza delle dichiarazioni rese dall'Avv. [BBB], il quale confermava la prassi in essere con l'Avv. [RICORRENTE], ma negando di essere stato preventivamente edotto in merito alla controversia [DDD]/[CCC], e di non aver mai autorizzato il Collega [RICORRENTE] ad apporre in sua vece la propria sottoscrizione a ricorsi redatti da altri.

Avverso tale decisione gli Avv.ti [AAA] e [RICORRENTE] proponevano tempestivamente distinti ricorsi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve dare atto della riunione disposta dal Collegio, previo parere favorevole del P.G., dei procedimenti riguardanti i due incolpati, n. 115/2019 e 116/2019, che hanno inoltrato distinti ricorsi avverso la decisione del CDD di Bologna, per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Il ricorso avverso la decisione del CDD di Bologna proposto dall'Avv. [AAA] si articola in tre motivi.

Con il primo motivo l'incolpata censura la decisione del CDD di Bologna, in quanto ritiene di non aver violato l'art 14 NCDF, poiché nel suo caso non ricorrerebbe una condizione di incompetenza macroscopica e patologica, né, a suo dire, l'incompetenza potrebbe derivare dal sol fatto di aver redatto un ricorso in Cassazione, sebbene non abilitata al patrocinio innanzi alla Suprema Corte. Inoltre, sottolinea che il ricorso non era né intestato né

firmato a proprio nome. Per legittimare la propria condotta, evidenzia che, prima della legge Orlando, l'impugnazione delle sentenze di condanna poteva essere sottoscritta anche dal condannato e che ciò determinava un'estensione del perimetro dei soggetti legittimati, compresi gli Avvocati non iscritti all'albo dei Cassazionisti, i quali redigevano i ricorsi poi sottoscritti dai clienti.

Il motivo è infondato.

Invero, al di là dell'aspetto relativo alla valutazione sulla competenza, il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. comparsista), purchè, tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un'attività defensionale vera e propria, come nel caso di specie, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell'avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l'iscrizione all'albo speciale (CNF sentenza n° 226 del 28.12.2018)

Con il secondo motivo l'incolpata osserva che nel caso di specie non è stato violato l'art 22 cod prev., art 38 attuale, in quanto l'oggetto del ricorso per cassazione sotteso, era relativo ad un immobile e, conseguentemente non vi era alcun obbligo di preventiva comunicazione al collega. Invero, nella decisione del CDD di Bologna tale aspetto non viene esaminato e, pertanto, anche ove si volessero accogliere le doglianze della incolpata, non inficerebbero né scalfirebbero la decisione del CDD.

Con il terzo motivo l'incolpata censura la decisione del CDD di Bologna, in quanto non ritiene di aver violato l'art 9 del Codice Deontologico Forense. A tal proposito evidenzia che, nel capo di incolpazione viene genericamente contestato ai due professionisti coinvolti nella vicenda di aver apposto una firma apocrifa al ricorso per Cassazione. Assume, sul punto l'Avv. [AAA] che il CDD avrebbe dovuto meglio specificare le condotte contestate a ciascuno dei due Avvocati, dal momento che l'apposizione della firma sarebbe stata apposta dal solo Avv. [RICORRENTE]. Deduce, quindi, che la sola circostanza di aver redatto il ricorso non implicherebbe la sua adesione morale a tale condotta, in quanto, ella si sarebbe limitata a domandare al collega di studio se fosse possibile usufruire della prassi invalsa tra di lui e l'Avv. [BBB]. Inoltre, in merito alla sottoscrizione del ricorso, avrebbe ricevuto assicurazione dall'Avv. [RICORRENTE] circa l'autorizzazione dell'Avv. [BBB] a firmare in sua vece i ricorsi in caso di urgenza.

Anche tale motivo è infondato.

Il dettato dell'art 9 del Codice Deontologico è preciso e non lascia dubbi sull'obbligo dell'avvocato di svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte, ma anche verso i terzi ed in genere verso la controparte, giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di

ogni avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. CNF sentenze n° 182 del 9.10.2020, 164 del 26.08.2020 e 129 del 17.07.2020) Nel caso di specie, l'incolpata, nella consapevolezza di non poter sottoscrivere il ricorso per Cassazione perché non abilitata, non solo ha accettato l'incarico dal cliente, ma ha cercato di sminuire le sue responsabilità cercando di addossare la responsabilità unicamente al Collega [RICORRENTE].

Il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] si articola sostanzialmente su due motivi. Con il primo contesta il convincimento del CDD di Bologna affermando la sola condotta a lui ascrivibile sarebbe l'apposizione della firma apposta al ricorso, non anche la sua redazione. Al riguardo, secondo l'assunto dell'incolpato, la sezione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti ed in una motivazione contraddittoria, poiché nel corso della istruttoria sarebbero state accertate sia la prassi consolidata tra lo stesso ricorrente e l'Avv. [CCC], sia l'autorizzazione, da parte del difensore Cassazionista, all'apposizione di firme in sua vece.

Il motivo è infondato.

Oltre a richiamare integralmente quanto sopra già riferito in ordine ai doveri imposti dall'art. 9 CDF, è bene ricordare che nel procedimento innanzi al CDD vige il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, il quale gode di ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/2017; CNF 5772017). Nel caso di specie, il CDD è giunto ad affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato con una motivazione lineare, immune da contraddizioni e senza alcun travisamento dei fatti e tenendo in debita considerazione anche le testimonianze assunte nonché le tesi difensive dell'incolpato e della Collega coinvolta nella vicenda.

Con il secondo motivo l'incolpato censura la decisione del CDD di Bologna, in quanto, non ritiene di aver redatto il ricorso per cassazione e di non aver ricevuto un incarico dal Signor [DDD] e, pertanto, di non aver violato l'art 14 del NCDF. Ritiene, inoltre, di non aver violato neanche l'art 38 NCDF, essendo stato acclarato il rapporto con l'Avv. [CCC] e, quindi, l'autorizzazione alla redazione dei ricorsi per Cassazione a suo nome, all'utilizzo della carta intestata e alla sottoscrizione. Aggiunge che nei casi in cui aveva usufruito in prima persona della disponibilità dell'Avv. [CCC], si era sempre premurato di trasmettere gli atti al Collega prima del deposito, incombenza non espletata nel caso di specie dall'Avv. [AAA]. Conclude, affermando che la responsabilità andrebbe addebitata alla col-

lega avv. [AAA], per il fatto che ha dato origine all'esposto, avendo quest'ultima omesso di rapportarsi con l'Avv. [CCC] per opportune verifiche prima del deposito del ricorso. Anche il secondo motivo è infondato. Le affermazioni dell'incolpato sono in evidente contraddizione con quanto è scaturito dalla istruttoria del CDD che, non solo si è avvalso della testimonianza dell'[CCC], il quale, seppur confermando la prassi in essere con l'Avv. [RICORRENTE], ha negato di essere stato preventivamente edotto in merito alla controversia [DDD]/[CCC], e di non aver mai autorizzato il Collega [RICORRENTE] ad apporre in sua vece sottoscrizione ai ricorsi, ma anche delle dichiarazioni rese dagli incolpati dinanzi ai carabinieri di Rimini in data 4.9.2023.

Pertanto, le violazioni contestate sono state acclarate e suffragate con elementi idonei al raggiungimento del convincimento sulla responsabilità dell'incolpato.

Da quanto finora considerato emerge la reiezione di entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

visto l'art. 37, comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247; l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta i ricorsi degli Avv.ti [AAA] e [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 8 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

SEGRETARIO

IL

CONSIGLIERE

Avv. Giovanna Ollà